

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1043)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(TAMBRONI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

NELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1960

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, concernente la istituzione di un coefficiente di compensazione per il lardo importato dalla Francia e la riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza.

ONOREVOLI SENATORI. — L'importazione di strutto dalla Francia è gravata, attualmente, da un coefficiente di compensazione di lire 90 per chilogrammo, da riscuotersi in aggiunta al dazio doganale e agli altri diritti, allo scopo di neutralizzare il premio di esportazione a suo tempo stabilito dalle autorità governative francesi, nella misura di franchi 50 per chilogrammo, per stimolare artificialmente l'esportazione del prodotto in Italia.

Il suddetto coefficiente di compensazione, istituito con decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, trova la sua legittimazione nel disposto all'articolo 9 delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, e, quanto alla procedura d'urgenza adottata, nel successivo articolo 11 delle richiamate disposizioni.

Analogo sistema è stato ora adottato dalla Francia per incrementare l'esportazione del lardo, al quale concede un premio di esportazione di franchi 30 per chilogrammo.

Le sovvenzioni governative francesi, adunque, sia pure in misura differente, riguardano entrambi i prodotti — lo strutto e il lardo — i quali, inoltre, sono perfettamente fungibili. Da ciò, la necessità di estendere il coefficiente di compensazione al lardo di origine e provenienza francese, nella misura corrispondente a franchi 30 per chilogrammo, al cambio di lire italiane 126,50.

Nel contempo, la svalutazione del franco attuata all'inizio del 1959, come pure la ri-

duzione del 20 per cento, recentemente disposta dalle autorità francesi per il premio di esportazione a favore dello strutto, comporterebbero un parallelo aggiustamento del coefficiente di compensazione a suo tempo istituito per il medesimo prodotto esportato in Italia.

Così stando le cose, si rende necessario promuovere un apposito provvedimento, inteso ad istituire, ai sensi del richiamato articolo 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, un coefficiente di compensazione a carico del lardo francese in importazione (franchi  $30 \times$  lire italiane 126,50 = lire italiane 38), riducendo, nel contempo, il coefficiente già in vigore per lo strutto della medesima provenienza (franchi  $40 \times$  lire italiane 126,50 = lire italiane 50).

In tal senso è stato emanato il decreto-legge che si sottopone alla vostra approvazione facendo presente che il ricorso alla procedura d'urgenza, prevista dall'articolo 11 delle surriferite disposizioni preliminari, è stato dettato dalla necessità di eliminare, con la massima sollecitudine, il grave perturbamento che al mercato nazionale del lardo e all'allevamento dei suini in genere deriva per effetto del premio sopra specificato.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per il lardo importato dalla Francia e la riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza.

ALLEGATO

*Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1960, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 10 maggio 1960.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 9 e 11 delle disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1105;

VISTO l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione all'importazione del grasso di maiale (strutto), compreso lo strutto liquido, dalla Francia;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la misura di detto coefficiente e di eliminare il grave perturbamento che, al mercato nazionale dei grassi, deriva dal premio di cui beneficia il lardo di origine francese, esportato in Italia;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, e del commercio con l'estero;

DECRETA:

#### Art. 1.

Il coefficiente di compensazione, istituito con il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, all'importazione del grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto), di origine e provenienza dalla Francia — da riscuotersi dalle Dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per tale prodotto — è stabilito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura di lire 50 per chilogrammo netto.

#### Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla importazione del lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia, è dovuto un coefficiente di compensazione di lire 38 per chilogrammo netto, da riscuotersi dalle Dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per tale prodotto.

## Art. 3.

Il coefficiente di compensazione di cui al precedente articolo 2 dovrà versarsi al capitolo 83 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1959-60 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1960.

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI

RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.